

# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

## *REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009*

### *SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO*

---

1. Quali sono le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)? \_\_\_\_\_ 3
2. Cosa sono i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da ODS? \_\_\_\_\_ 3
3. Che differenza c'è tra materia prima ed agente di fabbricazione secondo il Regolamento (CE) n.1005/2009? \_\_\_\_\_ 4
4. C'è distinzione tra apparecchiature fisse ed apparecchiature mobili di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore secondo il Regolamento (CE) n.1005/2009? \_\_\_\_\_ 4
5. Quali sono le nuove misure previste dal Regolamento (CE) n.1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono? \_\_\_\_\_ 4
6. Cosa sono gli usi essenziali di laboratorio? \_\_\_\_\_ 5
7. Cosa devono fare le imprese che intendono avvalersi delle deroghe per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi? \_\_\_\_\_ 6
8. E' possibile compiere l'immissione nel mercato interno di clorofluorocarburi (CFC) rimasti in giacenza? \_\_\_\_\_ 7
9. Quali sono le limitazioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi (HCFC) secondo il Regolamento (CE) n.1005/2009? \_\_\_\_\_ 7
10. Sarà possibile utilizzare le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore esistenti contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC) dopo il 31 Dicembre 2014? \_\_\_\_\_ 7
11. Quali sono le limitazioni per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) riciclati secondo il Regolamento (CE) n.1005/2009 e secondo la normativa italiana vigente? \_\_\_\_\_ 8
12. Cosa si intende per riconfezionamento degli HCFC per la loro immissione sul mercato e la successiva esportazione? \_\_\_\_\_ 9
13. Il noleggio di sistemi di aria condizionata e refrigeratori a base di HCFC è considerato immissione sul mercato? \_\_\_\_\_ 9
14. Il Bromuro di metile può essere utilizzato per applicazioni di quarantena, per trattamento anteriore al trasporto e per usi di emergenza? \_\_\_\_\_ 9
15. Gli halon possono essere immessi sul mercato? \_\_\_\_\_ 10
16. Quali attività saranno consentite ai centri di raccolta oltre la Data Ultima (cut-off date) dell'Allegato VI del Regolamento (EU) n.744/2010? \_\_\_\_\_ 10
17. Cosa viene considerato come importazione/esportazione? \_\_\_\_\_ 10
18. Quali sono i Paesi Articolo-5 e i Paesi Articolo-2? \_\_\_\_\_ 10

<b>19. Quali sono le deroghe al divieto di importazione di ODS o delle merci contenenti o dipendenti da ODS? _____</b>	<b>11</b>
<b>20. Quali sono le deroghe al divieto di esportazione di ODS e delle merci contenenti o dipendenti da ODS? _____</b>	<b>11</b>
<b>21. Cosa è la “dichiarazione di importazione o esportazione”? _____</b>	<b>11</b>
<b>22. Cosa è la “licenza di importazione o esportazione”? _____</b>	<b>11</b>
<b>23. Cosa è la “procedura iPIC”? _____</b>	<b>12</b>
<b>24. Quali sono i tipi di licenze di importazione e di esportazione? _____</b>	<b>12</b>
<b>25. E’ necessario richiedere una licenza di importazione o esportazione per apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e di loro parti? _____</b>	<b>14</b>
<b>26. Le sostanze controllate e i prodotti che contengono ODS possono essere distrutti dopo il loro utilizzo? _____</b>	<b>14</b>
<b>27. Quali sono gli obblighi per un’impresa che produce sostanze controllate e sostanze nuove di cui rispettivamente agli Allegati I e II del Regolamento (CE) n.1005/2009? _____</b>	<b>14</b>
<b>28. Quali sono gli obblighi per un’impresa che importa sostanze controllate e sostanze nuove di cui rispettivamente agli Allegati I e II del Regolamento (CE) n.1005/2009? _____</b>	<b>15</b>
<b>29. Quali sono gli obblighi per un’impresa che esporta sostanze controllate e sostanze nuove di cui rispettivamente agli Allegati I e II del Regolamento (CE) n.1005/2009? _____</b>	<b>15</b>
<b>30. Quali sono gli obblighi per un’impresa che distrugge sostanze controllate di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n.1005/2009? _____</b>	<b>15</b>
<b>31. Quali sono gli obblighi per un’impresa che utilizza sostanze controllate di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n.1005/2009 come materia prima o come agente di fabbricazione? _____</b>	<b>16</b>
<b>32. Quali sono gli obblighi per un produttore o importatore di sostanze controllate titolare di una licenza per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi? _____</b>	<b>16</b>

## 1. QUALI SONO LE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO (ODS)?

Le sostanze interessate sono descritte nell'Allegato I del Regolamento (CE) n.1005/2009, compresi i loro isomeri e tutte le forme di tali sostanze (ad es. le sostanze radioattive). Sono suddivise in 9 gruppi, come illustrato nella tabella sottostante.

GRUPPO	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE
Gruppo I e II	CFC	Clorofluorocarburi
Gruppo III	HAL	Halon (1211, 1301, 2402)
Gruppo IV	CTC	Tetracloruro di carbonio
Gruppo V	TCA	1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI	MB	Bromuro di metile
Gruppo VII	HBFC	Idrobromofluorocarburi
Gruppo VIII	HCFC	Idroclorofluorocarburi
Gruppo IX	BCM	Bromoclorometano (halon 1011)

Le restrizioni relative alle sostanze controllate si applicano anche a tutte le sostanze nuove<sup>1</sup> (Parte A dell'Allegato II del Regolamento) come disciplinato e alle condizioni previste nell'art. 24(1).

## 2. COSA SONO I PRODOTTI E LE APPARECCHIATURE CHE CONTENGONO O DIPENDONO DA ODS?

Sono considerati prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS **tutti i dispositivi che non funzionano senza sostanze controllate**, ad eccezione dei prodotti e delle apparecchiature utilizzati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione delle sostanze controllate. Pertanto sono esclusi i prodotti e le apparecchiature che possono utilizzare una sostanza alternativa (non ODS) pur raggiungendo un livello equivalente di efficienza.

Non è quindi ammessa l'immissione sul mercato<sup>2</sup> di prodotti ed apparecchiature che funzionano esclusivamente con ODS mentre si potrebbero esportare o importare dispositivi che utilizzano sostanze alternative per il loro funzionamento. Ad esempio se un compressore è strutturato per funzionare solo con R-22 allora l'immissione sul mercato "è vietata", se invece può funzionare anche con altre sostanze (ad es. propano) allora l'immissione sul mercato potrebbe essere autorizzata. Anche i componenti o parti di apparecchiature devono essere considerati "prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate" quando c'è un interesse specifico per l'uso di queste sostanze (ad es. sono inclusi i compressori o i circuiti refrigeranti, mentre sono escluse le parti universali come i bulloni o i giunti).

<sup>1</sup> Sono tutte le sostanze elencate dell'Allegato II del Regolamento, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

<sup>2</sup> Si intende la fornitura o la messa a disposizione di terzi all'interno della Comunità e comprende l'immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel Regolamento (CE) n.450/2008.

### **3. CHE DIFFERENZA C'È TRA MATERIA PRIMA ED AGENTE DI FABBRICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009?**

Secondo il Regolamento (CE) n.1005/2009 per **materia prima** si intende ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili. Gli **agenti di fabbricazione** sono quelle sostanze controllate usate come agenti chimici nei processi elencati nell'Allegato III del Regolamento.

### **4. C'È DISTINZIONE TRA APPARECCHIATURE FISSE ED APPARECCHIATURE MOBILI DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009?**

Secondo il Regolamento (CE) n.1005/2009 non vi è distinzione tra apparecchiature fisse e apparecchiature mobili, di conseguenza anche gli impianti di refrigerazione e climatizzazione installati, ad esempio, su navi passeggeri, che contengono o dipendono da "sostanze controllate" (articolo 3, punto 4) o "sostanze nuove" (articolo 3, punto 10), sono da considerarsi soggetti alle disposizioni di tale regolamento.

### **5. QUALI SONO LE NUOVE MISURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO?**

Secondo il nuovo Regolamento ci sono una serie di nuovi obblighi tra cui:

- l'obbligo di recuperare il Bromuro di metile utilizzato per applicazioni di quarantena<sup>3</sup> e trattamento anteriore al trasporto<sup>4</sup>;
- il divieto dell'uso del Bromuro di metile per trattamenti anteriori al trasporto e applicazioni di quarantena dal 19 marzo 2010;
- inasprimento del divieto di esportazione per le apparecchiature esistenti, non solo che contengono, ma anche che dipendono da sostanze controllate<sup>5</sup>;
- un obbligo per gli utilizzatori di sostanze controllate come agenti di fabbricazione<sup>6</sup> di comunicare la tipologia di uso, le scorte, i processi e le emissioni;
- il divieto di esportazione di CFC per inalatori per la somministrazione di dosi controllate (MDI);
- il divieto di produzione<sup>7</sup>, importazione<sup>8</sup>, immissione in commercio, di utilizzazione e di esportazione<sup>9</sup> di dibromodifluorometano (halon-1202);

<sup>3</sup> Trattamenti volti a prevenire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena o ad assicurarne il controllo ufficiale.

<sup>4</sup> Applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l'esportazione per rispondere alle prescrizioni ufficiali del Paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del Paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995.

<sup>5</sup> Sostanze elencate nell'Allegato I del Regolamento, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

<sup>6</sup> Ogni sostanza controllata usata come agente chimico di fabbricazione nei processi elencati nell'Allegato III del Regolamento

<sup>7</sup> Comprende il quantitativo di sostanze controllate e sostanze nuove prodotte sia volontariamente che involontariamente o come sottoprodotto non distrutto durante il processo di fabbricazione. Non sono considerati produzione i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, né quelli trascurabili incorporati nei prodotti o emessi durante la fabbricazione.

<sup>8</sup> Ingresso di sostanze, prodotti ed apparecchiature contemplati nel Regolamento, nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato Membro.

<sup>9</sup> Uscita di sostanze, prodotti ed apparecchiature contemplati nel Regolamento, nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato Membro.

- un obbligo di segnalazione sulla produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione di una serie di sostanze specifiche (tra cui n-bromuro di propile);
- l'etichettatura delle sostanze controllate immesse sul mercato come materia prima<sup>10</sup>/agenti di fabbricazione e per gli usi di laboratorio, nonché gli HCFC rigenerati<sup>11</sup>;
- l'armonizzazione per il controllo delle fughe e delle emissioni con il Regolamento (CE) n.842/2006 sui gas fluorurati;
- restrizioni per l'uso degli idroclorofluorocarburi riciclati<sup>12</sup>;
- ottenimento di licenze per tutte le importazioni e le esportazioni;
- obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese che producono, importano, esportano, distruggono e utilizzano ODS.

## 6. COSA SONO GLI USI ESSENZIALI DI LABORATORIO?

Il paragrafo I(a) della **Decisione IV/25**, adottata durante il IV Meeting delle Parti del Protocollo di Montreal, afferma che:

*“L'uso di sostanze controllate può essere definito essenziale solo se:*

*(i) è necessario per la salute, la sicurezza oppure è cruciale per il funzionamento della società (compresi gli aspetti culturali ed intellettuali); e*

*(ii) non ci sono alternative tecnicamente ed economicamente praticabili o sostituti che siano accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute.”*

Le sostanze controllate possono essere immesse sul mercato e ulteriormente distribuite nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato V del Regolamento (CE) n.1005/2009.

L'uso di sostanze ozono lesive per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi può essere permesso **ad esclusione delle seguenti analisi:**

1. Sostanze controllate dei Gruppi I, II, III, V, VII e Gruppo IX:
  - a. determinazione di oli, grassi ed idrocarburi totali derivanti dal petrolio nell'acqua;
  - b. determinazione del catrame nei materiali per pavimentazione stradale;
  - c. dattiloscopia forense;
  - d. determinazione della materia organica nel carbone;
  - e. qualsiasi uso per cui non sono disponibili alternative fattibili sia dal punto di vista tecnico che economico.
2. Tutte le sostanze controllate:
  - a. apparecchi da laboratorio per la refrigerazione e condizionamento dell'aria, compresi gli apparecchi da laboratorio refrigerati quali le ultracentrifughe;
  - b. pulizia, rilavorazione, riparazione, o ricostruzione di componenti o assiemi elettronici;
  - c. conservazione di pubblicazioni ed archivi;
  - d. sterilizzazione di materiali in laboratorio.

<sup>10</sup> Ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo o a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili.

<sup>11</sup> La rigenerazione consiste nel trattamento delle sostanze controllate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello della sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto.

<sup>12</sup> Il riciclo consiste nella riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base.

Inoltre, sono disponibili delle **alternative agli ODS per gli usi di seguito elencati**:

- analisi in cui l'ODS viene usata come solvente per misure spettroscopiche;
- analisi in cui l'ODS viene usata come solvente per metodi elettrochimici;
- analisi che si basano sulla solubilità selettiva nell'ODS;
- analisi in cui l'ODS viene usata per concentrare l'analita;
- titolazione dello iodio con tiosolfato (analisi iodometriche),
- misurazioni dell'indice di bromo e di iodio (titolazioni);
- analisi varie;
- uso come solvente nelle reazioni chimiche organiche;
- uso generale come solvente da laboratorio.

## **7. COSA DEVONO FARE LE IMPRESE CHE INTENDONO AVVALERSI DELLE DEROGHE PER USI ESSENZIALI DI LABORATORIO E A FINI DI ANALISI?**

Le imprese che intendono avvalersi della deroga prevista per gli usi di laboratorio e a fini di analisi devono registrarsi nella banca dati delle ODS per usi di laboratorio (**Laboratory-ODS-database**) per farsi attribuire un numero di identificazione (**numero ID**). L'indirizzo del Laboratory-ODS-database è il seguente: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>. Il numero ID è valido a tempo indeterminato e non è soggetto a rinnovo. Occorre però sottolineare che le informazioni fornite nel modulo di domanda devono essere tenute aggiornate: il laboratorio deve assicurarsi che le informazioni in possesso della Commissione rispecchino ogni variazione intervenuta, provvedendo ad aggiornare le informazioni online oppure dandone comunicazione alla Commissione.

L'obbligo di registrazione si applica a tutti gli utilizzatori finali di ODS per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, ad es. aziende private, centri di ricerca ed università; essa si applica inoltre ai distributori di ODS aventi sede nella Comunità Europea che mettono a disposizione di altre imprese aventi sede nella Comunità Europea (ad es. mediante vendita) ODS non prodotte o importate dagli stessi.

Quale ulteriore strumento di ausilio per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1005/2009, la Commissione ha reso disponibile un manuale per l'ottenimento della licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) (Parte X) per i soggetti che utilizzano le ODS per usi di laboratorio e a fini di analisi. E' possibile reperire tale manuale al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>. Inoltre, in internet e sulla stampa specializzata sono disponibili numerose informazioni su metodi alternativi che non richiedono l'uso di ODS. Tra i documenti disponibili sulle possibili alternative, si segnalano:

- Use of ozone depleting substances in laboratories (Uso delle sostanze che riducono l'ozono in laboratorio) (progetto del Consiglio nordico) <http://www.norden.org/en/publications/2003-516>
- Relazione 2009 del Technology and Economic Assessment Panel (gruppo di valutazione tecnologica ed economica), pagg. 51-56  
[http://ozone.unep.org/Assessment\\_Panels/TEAP\\_Reports/Teap\\_progress\\_report\\_May2009.pdf](http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP_Reports/Teap_progress_report_May2009.pdf)

Bisogna inoltre tener presente, che gli Stati Membri della Comunità Europea possono eseguire ispezioni (come da articolo 28 del Regolamento (CE) n.1005/2009) per verificare il rispetto delle disposizioni presenti nel Regolamento (CE) n.1005/2009. In caso di violazioni, gli Stati Membri stabiliranno una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previsto dall'articolo 29 del Regolamento (CE) n.1005/2009.

Per quanto riguarda la Legislazione Nazionale, restano in vigore la Legge del 16 giugno 1997, n.179 (in modifica della Legge del 28 dicembre 1993, n.549) ed il Decreto Ministeriale del 20

dicembre 2005 (in modifica del Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2001) recanti misure a tutela dell'ozono stratosferico.

#### **8. E' POSSIBILE COMPIERE L'IMMISSIONE NEL MERCATO INTERNO DI CLOFOFLUOROCARBURI (CFC) RIMASTI IN GIACENZA?**

Il Regolamento (CE) n.1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, proibisce l'esportazione di CFC per usi essenziali, nonché l'immissione nel mercato interno di tali quantità attraverso il trasferimento della quota a terzi.

E' invece consentita la produzione di MDI con CFC nei soli casi in cui l'azienda detiene stock di CFC che gli sono stati autorizzati per usi critici per il mercato interno. Pertanto eventuali stock di CFC possono essere utilizzati a fini produttivi fino all'esaurimento degli stock stessi.

#### **9. QUALI SONO LE LIMITAZIONI PER LA PRODUZIONE, L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'USO DI IDROCLOROFLUOROCARBURI (HCFC) SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009?**

Le misure di controllo per gli HCFC prevedono un calendario di diminuzione progressiva dei consumi fino ad arrivare alla completa eliminazione entro l'anno 2030. Anche la produzione di HCFC varia a seconda degli anni attraverso un calendario graduale di riduzione:

- la produzione dall'anno 2010 all'anno 2013 sarà uguale al 35% del livello calcolato di produzione di HCFC dell'anno base 1997;
- la produzione dall'anno 2014 all'anno 2016 sarà uguale al 14% del livello calcolato di produzione di HCFC dell'anno base 1997;
- la produzione dall'anno 2017 all'anno 2019 sarà uguale al 7% del livello calcolato di produzione di HCFC dell'anno base 1997;
- il congelamento della produzione nella Comunità sarà a partire dal 1 Gennaio 2020.

**Secondo il Regolamento (CE) n.1005/2009 è possibile:**

- produrre, immettere sul mercato e utilizzare HCFC per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi;
- immettere sul mercato, fino al 31 dicembre 2014, HCFC rigenerati se utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti;
- utilizzare, fino al 31 dicembre 2014, HCFC riciclati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza;
- immettere sul mercato, fino al 31 dicembre 2019, HCFC per essere riconfezionati e successivamente esportati.

#### **10. SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE LE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO D'ARIA E LE POMPE DI CALORE ESISTENTI CONTENENTI IDROCLOROFLUOROCARBURI (HCFC) DOPO IL 31 DICEMBRE 2014?**

A partire dal 1 Gennaio 2015, sarà vietato l'impiego di HCFC, compresa la ricarica, per le attività di manutenzione o assistenza di tutte le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore esistenti contenenti HCFC. Tuttavia tali apparecchiature potranno

continuare ad essere utilizzate purché non necessitino di attività di manutenzione o assistenza che richiedano l'impiego di ulteriori quantità di HCFC o che coinvolgano il circuito di refrigerazione in cui circola il refrigerante a base di HCFC. In caso di manutenzione tecnica o riparazione in loco di apparecchiature contenenti HCFC, sarà possibile svuotare il circuito refrigerante e conferire momentaneamente il fluido refrigerante ivi contenuto in un contenitore (bombola). Tale fluido refrigerante potrà, alla fine dell'operazione di manutenzione o riparazione, essere nuovamente immesso nelle apparecchiature, senza ulteriori aggiunte di HCFC, oppure inviato ai Centri di Raccolta Autorizzati.

## **11. QUALI SONO LE LIMITAZIONI PER GLI IDROCLOROFLUOROCARBURI (HCFC) RICICLATI SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009 E SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE?**

Fino al 31 dicembre 2014, le imprese che effettuano il recupero di HCFC, nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o per conto delle quali è stato effettuato il recupero, possono utilizzare HCFC riciclati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature.

Le imprese di assistenza e manutenzione possono utilizzare HCFC recuperati da un impianto non solo nello stesso impianto ma anche in impianti di altri clienti posti nello stesso sito o in un sito differente. **L'HCFC riciclato non può tuttavia essere venduto ad altri operatori o ad altre imprese** di assistenza e manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore. Inoltre **la possibilità di trasferire HCFC riciclati su altri impianti di cui si effettua l'assistenza e la manutenzione è strettamente limitata alla quantità necessaria per la loro manutenzione e assistenza.**

Quando gli HCFC rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sulle apparecchiature interessate deve essere apposta un' **etichetta** nella quale sono indicate il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell'apparecchiatura e tutti gli elementi previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

**Il Regolamento (CE) n.1005/2009 integra e non sostituisce la disciplina nazionale dettata dalla Legge del 28 dicembre 1993, n.549**, come modificata dalla Legge del 16 giugno 1997, n.179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. In particolare, l'articolo 6, comma 5, della citata Legge, dispone che **le operazioni di isolamento/estrazione (recupero), trasporto, raccolta, riciclo, rigenerazione e smaltimento delle sostanze ozono lesive vengano svolte dai Centri di Raccolta Autorizzati istituiti nell'ambito degli Accordi di Programma** conclusi fra le tipologie di imprese ivi indicate, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico. Disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 5, della Legge 549/93 sono contenute nel Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive del 3 ottobre 2001 (G.U. n.249 del 25-10-2001), come modificato dal D.M. 20 dicembre 2005 (G.U. n.14 del 18-1-2006).

L'elenco dei Centri di Raccolta Autorizzati, firmatari di Accordi di Programma, attivi sul territorio nazionale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo:

[www.minambiente.it/opencms/opencms/home\\_it/menu.html?mp=/menu/menu\\_attivita/&m=argomenti.html|Inquinamento\\_atmosferico.html|Sostanze\\_ozono\\_lesive.html](http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Inquinamento_atmosferico.html|Sostanze_ozono_lesive.html).

Pertanto le imprese di assistenza e manutenzione di cui trattasi che effettuino una o più delle operazioni suddette, incluse quelle consentite ai sensi dell'articolo 11(4) del Regolamento (CE)

n.1005/2009, devono associarsi ai Centri di Raccolta Autorizzati esistenti ovvero stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della Legge 549/93.

Sono fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

## **12. COSA SI INTENDE PER RICONFEZIONAMENTO DEGLI HCFC PER LA LORO IMMISSIONE SUL MERCATO E LA SUCCESSIVA ESPORTAZIONE?**

Secondo l'articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n.1005/2009, fino al 31 dicembre 2019, gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati. Per riconfezionamento si intende il trasferimento di merci trasportate in contenitori di grande volume o cisterne in contenitori più piccoli adatti per la vendita al dettaglio<sup>13</sup>. Inoltre, la rietichettatura dei contenitori o la ricarica in contenitori di dimensioni simili, non è considerato riconfezionamento.

Per "successiva esportazione" si intende che l'esportazione, a seguito del riconfezionamento, deve essere eseguita direttamente dal Riconfezionatore. E' vietato immettere i prodotti riconfezionati sul mercato, ad esempio mediante la vendita a un'altra impresa, che finirà per eseguirne l'esportazione.

Il Riconfezionatore è l'impresa che ottiene la merce presso i produttori, fa il riconfezionamento ed esegue l'esportazione. Subappalto o esternalizzazione del riconfezionamento è possibile a condizione che non venga effettuata nessuna immissione sul mercato.

Le imprese che desiderano essere registrate come "Riconfezionatori" sono tenute ad informare la Commissione. Per le imprese che sono già registrate nella banca dati delle ODS, è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo [env-ods@ec.europa.eu](mailto:env-ods@ec.europa.eu) per esprimere il loro interesse a diventare riconfezionatori. Le imprese che non sono ancora registrate nella banca dati delle ODS devono eseguire la registrazione seguendo la procedura descritta nella Parte I del manuale per l'ottenimento delle licenze. In entrambi i casi, l'impresa deve poter dimostrare, nella richiesta, la propria capacità tecnica ad effettuare il riconfezionamento degli HCFC.

## **13. IL NOLEGGIO DI SISTEMI DI ARIA CONDIZIONATA E REFRIGERATORI A BASE DI HCFC È CONSIDERATO IMMISSIONE SUL MERCATO?**

Il noleggio di apparecchiature per la refrigerazione ed il condizionamento d'aria non è considerato immissione sul mercato a condizione che il periodo di noleggio sia limitato (solitamente contratti della durata da 1 a 14 settimane) e che il proprietario mantenga la totale responsabilità sulla manutenzione e l'assistenza.

## **14. IL BROMURO DI METILE PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER APPLICAZIONI DI QUARANTENA, PER TRATTAMENTO ANTERIORE AL TRASPORTO E PER USI DI EMERGENZA?**

Fino al 18 marzo 2010 il bromuro di metile poteva essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per le merci destinate all'esportazione a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile erano ammessi dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

**Dopo il 18 marzo 2010 il Bromuro di metile non può più essere utilizzato per nessun tipo di applicazione.** Solo in caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione Europea, su richiesta dello Stato Membro, può

---

<sup>13</sup> In genere i contenitori a grande volume sono più grandi di 1000 litri, mentre i contenitori a piccole quantità hanno, di solito, un volume inferiore a 100 litri.

autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di Bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso siano ammessi dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. L'autorizzazione sarà valida per un periodo non superiore a 120 giorni ed il quantitativo non dovrà superare le 20 tonnellate metriche.

#### **15. GLI HALON POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO?**

Gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati, dalle imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato Membro interessato, **solo per gli usi critici** definiti nell'Allegato VI del Regolamento (UE) n.744/2010, che modifica il Regolamento (CE) n.1005/2009 relativamente agli usi critici di halon.

Inoltre, tutti i sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi critici dovranno essere eliminati entro le date limite indicate nell'Allegato VI del Regolamento (UE) n.744/2010.

#### **16. QUALI ATTIVITÀ SARANNO CONSENTITE AI CENTRI DI RACCOLTA OLTRE LA DATA ULTIMA (CUT-OFF DATE) DELL'ALLEGATO VI DEL REGOLAMENTO (EU) N.744/2010?**

Con l'entrata in vigore del Regolamento (EU) n.744/2010 che modifica il Regolamento (CE) n.1005/2009 relativamente agli usi critici di halon, i centri di raccolta autorizzati (in possesso di un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero dell'Industria) potranno continuare ad eseguire attività di raccolta, riciclo e rigenerazione di halon contenuto in apparecchiature o impianti antincendio fino alla data limite (end date), cioè quella data entro la quale tali apparecchiature ed impianti dovranno essere completamente smantellati. Inoltre, non sarà più consentito l'uso degli halon per estintori o impianti antincendio in apparecchiature ed impianti nuovi, nell'applicazione interessata, oltre la data ultima (cut-off date).

#### **17. COSA VIENE CONSIDERATO COME IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE?**

Con l'attuazione del Mercato Unico Comunitario **solo il commercio con Paesi esterni all'Unione Europea è considerato importazione o esportazione**. Se il commercio avviene tra le imprese degli Stati Membri dell'Unione Europea questo non può essere considerato come un'importazione o esportazione. E' importante sottolineare che vi sono però alcuni territori, all'interno di determinati Stati Membri, che non fanno parte dell'Unione Europea (ad esempio le Isole Faroe, le Isole del Canale e l'Isola di Man). Gli scambi con questi territori devono essere considerati come importazioni o esportazioni. **Qualunque movimento, fisico o virtuale, da o verso il territorio doganale della Comunità è considerato un'importazione o esportazione, incluso il transito, il deposito doganale e le altre importazioni temporanee**. Anche il commercio con Monaco è considerato importazione o esportazione, anche se Monaco è parte del territorio doganale.

#### **18. QUALI SONO I PAESI ARTICOLO-5 E I PAESI ARTICOLO-2?**

Secondo il Protocollo di Montreal ci sono due tipi di Paesi. Per semplificare si potrebbe dividerli come **Paesi Sviluppati (Paesi Articolo-2 o più comunemente non-Articolo-5) e Paesi in Via di Sviluppo (Paesi Articolo-5)**. Poiché ci sono differenti calendari di eliminazione graduale delle ODS nei due differenti gruppi di Paesi, anche la commercializzazione (importazione/esportazione) segue delle regole differenti. Sul sito del Segretariato Ozono dell'UNEP ([http://ozone.unep.org/Ratification\\_status/](http://ozone.unep.org/Ratification_status/)) è disponibile l'elenco dei Paesi ed il loro relativo "status" che deve essere consultato prima di portare a termine un'importazione o esportazione da o verso questi Paesi.

## 19. QUALI SONO LE DEROGHE AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI ODS O DELLE MERCI CONTENENTI O DIPENDENTI DA ODS?

Nella tabella seguente vengono riportate le **deroghe al divieto di importazione** di ODS e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da ODS.

Gruppo	Importazione di sostanze	Importazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS
Gruppi da I a IX dell'Allegato I del Regolamento (CE) n.1005/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per usi di laboratorio e a fini di analisi</li> <li>▪ Per usi come materia prima</li> <li>▪ Per usi come agenti di fabbricazione</li> <li>▪ Per la distruzione di altre sostanze</li> <li>▪ Bromuro di metile per usi di emergenza</li> <li>▪ Bromuro di metile per quarantena e trattamenti anteriori al trasporto (QPS) per le riesportazioni (fino al 31 dicembre 2014)</li> <li>▪ HCFC per le riesportazioni (fino al 31 dicembre 2019)</li> <li>▪ Halon recuperati, riciclati o rigenerati (sostanze del gruppo III) per usi critici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per usi di laboratorio e a fini di analisi</li> <li>▪ Per la distruzione di altre sostanze</li> <li>▪ Per gli usi critici degli halon (sostanze del gruppo III)</li> <li>▪ Per usi oggetto di deroga (solo HCFC)</li> </ul>

## 20. QUALI SONO LE DEROGHE AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI ODS E DELLE MERCI CONTENENTI O DIPENDENTI DA ODS?

Nella tabella seguente vengono riportate le **deroghe al divieto di esportazione** di ODS e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da ODS.

Gruppo	Esportazione di sostanze	Esportazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS
Gruppi da I a IX dell'Allegato I del Regolamento (CE) n.1005/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per usi di laboratorio e a fini di analisi</li> <li>▪ Per usi come materia prima</li> <li>▪ Per usi come agenti di fabbricazione</li> <li>▪ Halon recuperati, riciclati o rigenerati (sostanze del gruppo III) per usi critici</li> <li>▪ Riesportazione di bromuro di metile per quarantena e trattamenti anteriori al trasporto (QPS) (fino al 31 dicembre 2014)</li> <li>▪ Riesportazione di HCFC</li> <li>▪ HCFC vergini, o rigenerati per qualsiasi uso, a eccezione della distruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per usi di laboratorio e a fini di analisi</li> <li>▪ Per gli usi critici degli halon (sostanze del gruppo III)</li> <li>▪ Per usi oggetto di deroga (solo HCFC)</li> <li>▪ Dosatori-inalatori graduati (MDI) prodotti con CFC</li> </ul>

## 21. COSA È LA “DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE”?

Tutte le imprese che sono interessate ad importare o esportare sostanze controllate o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze devono presentare la relativa dichiarazione nella banca dati delle ODS (<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>) entro un dato termine. **La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata l'anno precedente l'importazione o esportazione.** Ogni anno, la Commissione Europea pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>), solitamente in tarda primavera, un avviso rivolto agli importatori ed esportatori. Le dichiarazioni riportano le quantità complessive di ciascuna sostanza che l'impresa intende importare, esportare e/o utilizzare per usi essenziali nel corso dell'anno civile successivo.

## 22. COSA È LA “LICENZA DI IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE”?

Le imprese che hanno presentato le dichiarazioni di importazione/esportazione possono richiedere la licenza per l'importazione/esportazione di sostanze controllate o di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. Tutte le importazioni/esportazioni

esenti dai divieti generali di importazione/esportazione sono soggette all'obbligo di ottenimento di una licenza. **È richiesta una singola licenza per ciascuna spedizione. Nell'anno in cui deve aver luogo la transazione, l'impresa deve presentare una richiesta di licenza alla Commissione Europea** tramite la banca dati delle ODS (<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>). Vengono poi effettuati dei controlli automatici di validità e la verifica di conformità della richiesta con il Regolamento (CE) n.1005/2009. Se le verifiche risultano positive allora la richiesta di licenza viene accettata e inviata una licenza alla dogana e all'autorità competente dello Stato Membro interessato.

### 23. COSA È LA “PROCEDURA iPIC”?

La procedura informale di previo consenso informato (iPIC) è **uno strumento** istituito nell'ambito del Protocollo di Montreal **per prevenire il traffico illegale di ODS**. Gli Stati della rete iPIC hanno concordato lo **scambio volontario di informazioni prima del rilascio di licenze di importazione o esportazione per determinati tipi e usi di ODS**. I paesi facenti parte della rete sono indicati all'interno della banca dati ODS nella sezione «Stato del paese».

Nell'ambito della procedura iPIC l'ammissibilità della transazione nel paese di origine o destinazione e il rispetto del Protocollo di Montreal da parte del paese in questione relativamente ai limiti quantitativi applicabili vengono verificate dall'unità nazionale dell'ozono (*National Ozone Unit*, NOU). In tal modo la procedura iPIC contribuisce a incrementare ulteriormente il livello di sicurezza della transazione commerciale del richiedente.

I richiedenti possono inoltre dimostrare l'ammissibilità della transazione presentando la corrispondente licenza di importazione del paese di destinazione o la licenza di esportazione del paese di origine nel momento in cui presentano la domanda. Se la licenza corrispondente non è disponibile e l'esportazione richiesta è soggetta alla procedura iPIC la Commissione provvede a verificare l'ammissibilità dell'importatore nel paese di destinazione o dell'esportatore nel paese di origine, nonché del prodotto e degli usi previsti. Se necessario, la Commissione provvede a inviare un messaggio e-mail al NOU nel paese di origine o di destinazione richiedendo il previo consenso. Il richiedente riceve una copia di tale messaggio e-mail che lo informa dell'ulteriore ritardo nell'evasione della pratica. Una copia dello stesso messaggio e-mail viene inoltre inviata all'ufficio UNEP incaricato dell'organizzazione della rete iPIC nella regione interessata. In caso di mancata risposta dalla NOU, la Commissione provvede a inviare un sollecito solitamente dopo cinque giorni lavorativi. In mancanza di risposta dopo altri dieci giorni lavorativi, la licenza viene comunque rilasciata. **Durante questo periodo il richiedente non è tenuto a compiere alcuna azione.**

### 24. QUALI SONO I TIPI DI LICENZE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE?

Nella tabella sottostante sono riportati i tipi di licenze di importazione e di esportazione che vengono rilasciate, solo in formato elettronico, dalla Commissione Europea in seguito alla richiesta da parte di un'impresa.

TIPI DI LICENZA DI IMPORTAZIONE	ODS/USI INTERESSATI
ICUH	Importazione di halon destinati agli usi critici
IDST	Importazione di ODS destinate alla distruzione
IEMG	Importazione di bromuro di metile destinato agli usi di emergenza
IFDS	Importazione di ODS destinate ad essere usate come materia prima (feedstock use)
IHCF	Importazione di HCFC destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione
ILAB	Importazione o produzione di ODS destinate ad usi di laboratorio

	o a fini di analisi
<b>IPEA</b>	Importazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da halon destinati agli usi critici sugli aeromobili (annual multiple shipment licence – Regolamento (UE) n. 1088/2013)
<b>IPED</b>	Importazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS destinati alla distruzione
<b>IPEL</b>	Importazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS destinati ad usi di laboratorio o a fini di analisi
<b>IPEO</b>	Importazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da halon destinati agli usi critici in applicazioni diverse dagli aeromobili
<b>IPEX</b>	Importazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS che ricadono in una deroga temporanea autorizzata secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
<b>IPRA</b>	Importazione di ODS destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione
<b>IQPS</b>	Importazione di bromuro di metile destinato al riconfezionamento e alla successiva riesportazione

<b>TIPDI LICENZA DI ESPORTAZIONE</b>	<b>ODS/USI INTERESSATI</b>
<b>ECUH</b>	Esportazione di halon destinati agli usi critici
<b>EFDS</b>	Esportazione di ODS destinate ad essere usate come materia prima (feedstock use)
<b>EHCF</b>	Esportazione di HCFC destinati ad essere usati nella refrigerazione, come agenti espandenti o per altri usi
<b>ELAB</b>	Esportazione di ODS destinate ad usi di laboratorio o a fini di analisi
<b>EPEA</b>	Esportazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da halon destinati agli usi critici sugli aeromobili (annual multiple shipment licence - Regolamento (UE) n. 1088/2013)
<b>EPEL</b>	Esportazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS destinati ad usi di laboratorio o a fini di analisi
<b>EPEM</b>	Esportazione di inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con CFC il cui uso sia stato autorizzato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2037/2000
<b>EPEO</b>	Esportazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da halon destinati agli usi critici in applicazioni diverse dagli aeromobili
<b>EPEX</b>	Esportazione di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da ODS che ricadono in una deroga temporanea autorizzata secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2
<b>EPRA</b>	Esportazione di ODS destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione
<b>EQPS</b>	Esportazione di bromuro di metile riesportato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto

## **25. E' NECESSARIO RICHIEDERE UNA LICENZA DI IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE PER APPARECCHI PER LA NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE E DI LORO PARTI?**

I veicoli aerei (ad esempio elicotteri e aeroplani) sono merci verosimilmente dotate di estintori o di apparecchiature contenenti halon. Queste merci possono inoltre contenere ODS nelle apparecchiature di condizionamento e di refrigerazione o nelle schiume (ad es. quelle impiegate per l'isolamento o nei sedili). Per tali ragioni è consentita l'importazione o l'esportazione di tali merci **previo rilascio di una licenza**, di cui all'articolo 15 o 17 del Regolamento (CE) n. 1005/2009.

Dovrà quindi essere richiesta una LPD, nel caso di importazione, o una EPD, nel caso di esportazione. Tuttavia, non essendo soggette all'assegnazione di quote annuali, le dichiarazioni per l'importazione o l'esportazione di prodotti ed apparecchiature possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

## **26. LE SOSTANZE CONTROLLATE E I PRODOTTI CHE CONTENGONO ODS POSSONO ESSERE DISTRUTTI DOPO IL LORO UTILIZZO?**

Tutte le sostanze controllate ed i prodotti che contengono ODS possono essere **distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all'Allegato VII del Regolamento (CE) n.1005/2009**, oppure mediante le tecnologie di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.

## **27. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER UN'IMPRESA CHE PRODUCE SOSTANZE CONTROLLATE E SOSTANZE NUOVE DI CUI RISPETTIVAMENTE AGLI ALLEGATI I E II DEL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009?**

**Entro il 31 marzo di ogni anno**, ciascun **produttore**<sup>14</sup> deve comunicare alla Commissione Europea, inviandone copia all'Autorità competente dello Stato Membro interessato, i seguenti dati:

- ◆ produzione totale di ciascuna sostanza controllata o nuova;
- ◆ produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;
- ◆ produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità e utilizzate dalle Parti;
- ◆ aumento della produzione autorizzata per motivi di razionalizzazione industriale<sup>15</sup>;
- ◆ quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti;
- ◆ stock;
- ◆ operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.

Il modulo che ciascun produttore deve compilare per comunicare tali dati alla Commissione Europea è disponibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/reporting.htm>.

---

<sup>14</sup> Persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all'interno della Comunità.

<sup>15</sup> Trasferimento totale o parziale tra le Parti del Protocollo o all'interno di uno Stato Membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti.

**28. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER UN'IMPRESA CHE IMPORTA SOSTANZE CONTROLLATE E SOSTANZE NUOVE DI CUI RISPETTIVAMENTE AGLI ALLEGATI I E II DEL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009?**

**Entro il 31 marzo di ogni anno**, ciascun **importatore** deve comunicare alla Commissione Europea, inviandone copia all'Autorità competente dello Stato Membro interessato, i seguenti dati:

- ◆ quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, quelle per applicazioni di quarantena e trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione;
- ◆ in caso di importazione a fini di distruzione, l'importatore deve comunicare la destinazione finale effettiva, la quantità ed il nome dell'impianto di distruzione per ciascuna sostanza in questione;
- ◆ quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;
- ◆ quantità di sostanze importate per essere riciclate o rigenerate;
- ◆ stock;
- ◆ ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- ◆ il paese esportatore.

Il modulo che ciascun importatore deve compilare per comunicare tali dati alla Commissione Europea è disponibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/reporting.htm>.

**29. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER UN'IMPRESA CHE ESPORTA SOSTANZE CONTROLLATE E SOSTANZE NUOVE DI CUI RISPETTIVAMENTE AGLI ALLEGATI I E II DEL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009?**

**Entro il 31 marzo di ogni anno**, ciascun **esportatore** deve comunicare alla Commissione Europea, inviandone copia all'Autorità competente dello Stato Membro interessato, i seguenti dati:

- ◆ quantità di sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena e trattamento anteriore al trasporto;
- ◆ stock;
- ◆ ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- ◆ il paese di destinazione.

Il modulo che ciascun esportatore deve compilare per comunicare tali dati alla Commissione Europea è disponibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/reporting.htm>.

**30. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER UN'IMPRESA CHE DISTRUGGE SOSTANZE CONTROLLATE DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009?**

**Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa che distrugge** sostanze controllate deve comunicare alla Commissione Europea, inviandone copia all'Autorità competente dello Stato Membro interessato, i seguenti dati:

- ◆ quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
- ◆ stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
- ◆ tecnologia impiegata per la distruzione.

Il modulo che ciascuna impresa che distrugge sostanze controllate deve compilare per comunicare tali dati alla Commissione Europea è disponibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/reporting.htm>.

### **31. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER UN'IMPRESA CHE UTILIZZA SOSTANZE CONTROLLATE DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009 COME MATERIA PRIMA O COME AGENTE DI FABBRICAZIONE?**

**Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa che utilizza** sostanze controllate come materia prima o come agente di fabbricazione deve comunicare alla Commissione Europea, inviandone copia all'Autorità competente dello Stato Membro interessato, i seguenti dati:

- ◆ quantità di sostanze utilizzate come materia prima o come agente di fabbricazione;
- ◆ stock di tali sostanze;
- ◆ conseguenti processi ed emissioni.

Il modulo che ciascuna impresa che utilizza sostanze controllate come materia prima o come agente di fabbricazione deve compilare per comunicare tali dati alla Commissione Europea è disponibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/reporting.htm>.

### **32. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER UN PRODUTTORE O IMPORTATORE DI SOSTANZE CONTROLLATE TITOLARE DI UNA LICENZA PER USI ESSENZIALI DI LABORATORIO O A FINI DI ANALISI?**

**Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore** di sostanze controllate **titolare di una licenza per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi** deve comunicare alla Commissione Europea, inviandone copia all'Autorità competente dello Stato Membro interessato, i seguenti dati:

- ◆ tipo di uso di tali sostanze;
- ◆ quantità di sostanze utilizzate, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte;
- ◆ quantità dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato e/o esportate.